

CONVENZIONE

Tra le seguenti Case per anziani e di cura

Casa di cura del Circolo di Mesocco, 6563 Mesocco
Casa di cura Opera Mater Christi, 6537 Grono
Casa di cura Immacolata, 6535 Roveredo
Residenza delle Rose, 6537 Grono

rappresentate dai rispettivi responsabili

ed il

Comune di Lumino
rappresentato dal Municipio

Premesso che:

- le case sopracitate del Moesano, di seguito CMO, gestiscono individualmente una casa per anziani e di cura per persone anziane, e questo con regolare autorizzazione da parte del cantone dei Grigioni. La perdita dell'autorizzazione cantonale da parte di una CMO, implica l'annullamento immediato, automatico ed inderogabile della presente convenzione per la stessa casa per anziani e di cura;
- i posti letto offerti dalle CMO, eccedenti il fabbisogno dei posti letto del Cantone dei Grigioni sono a disposizione degli ospiti domiciliati nel Canton Ticino e che non trovano il posto nelle case per anziani del cantone.
- le prestazioni mediche, il servizio e le strutture disponibili sono conformi alla LAMal e alla legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cura del Cantone dei Grigioni;
- i costi di gestione e gli oneri d'investimento delle CMO rientrano nei parametri e sono equiparabili a quelli del settore riconosciuto in base alla Legge anziani del cantone Ticino;
- viene istituito un gruppo di lavoro composto da quattro rappresentanti delle CMO e quattro rappresentanti dei Comuni ticinesi interessati, che avrà il compito di esaminare annualmente i conti preventivi e consuntivi, e sulla base di un rapporto redatto per ogni singola CMO, determinare gli importi giornalieri di deficit a carico dei Comuni di domicilio degli ospiti delle CMO.

Il gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Canton Ticino (UACD).

Con l'entrata in vigore della convenzione dovranno essere definiti, anche se non nominalmente, i rappresentanti dei comuni, rispettivamente delle CMO. Per i Comuni si auspica la rappresentanza di quelli con il maggior numero di ospiti presso le CMO.

- Il Municipio di Lumino intende riconoscere il collocamento dei propri cittadini nelle CMO convenzionate e contribuire al relativo costo di collocamento nella misura in cui ciò non crea discriminazione rispetto al ricovero in Case per anziani sussidiate nel Canton Ticino.

Tutto ciò premesso le parti

CONVENGO

1. dal 1. gennaio 2012, le CMO ospiteranno unicamente cittadini provenienti dai Comuni ticinesi che hanno sottoscritto la presente convenzione o che si assumeranno la parte del deficit giornaliero definito nel rapporto del gruppo di lavoro
2. Le case per anziani e di cura del Moesano:
 - mettono a disposizione i loro posti letto eccedenti il fabbisogno dei posti letto del Cantone dei Grigioni a persone anziane domiciliate nei Comuni ticinesi che aderiranno alla presente convenzione;
 - Informano gli ospiti sulle condizioni di cui alla presente convenzione, inoltrano la richiesta al Comune di domicilio e collabora per quanto il loro adempimento richiede;
 - mantengono informato il gruppo di lavoro su tutti gli eventi rilevanti ai fini del presente accordo (ad esempio dei cambiamenti nelle rette) ed i Comuni circa le ammissioni, i decessi oppure le dimissioni degli ospiti.
3. Il Comune riconosce alle CMO un contributo giornaliero a copertura del costo di collocamento (non LAMal) alle seguenti condizioni:
 - L'ospite deve essere domiciliato a Lumino al momento del ricovero;
 - Il contributo comunale viene stabilito dal gruppo di lavoro sulla base dei conti preventivi presentati annualmente dalle CMO entro il 30 novembre. Il contributo stabilito viene versato mensilmente e sulla base dei giorni effettivi di degenza (esclusi i giorni di ospedalizzazione, di vacanze, ecc.) quale anticipo alla copertura del disavanzo annuale. Tale importo verrà adeguato dopo l'esame dei conti consuntivi presentati entro il 31 marzo ed esaminati da parte gruppo di lavoro. Nel caso in cui il disavanzo d'esercizio annuale sia superiore al contributo versato in anticipo, la differenza verrà versata a conguaglio. Nel caso in cui il disavanzo d'esercizio annuale è inferiore, la differenza versata in eccedenza verrà riportata a favore dell'esercizio successivo.

Ad ogni modo il contributo comunale è limitato alla partecipazione comunale al disavanzo d'esercizio degli Istituti per anziani del Canton Ticino.
4. La direzione di ogni singola CMO:
 - deve informare il Comune di domicilio dell'ospite preventivamente all'ammissione ed in casi d'eccezione al più tardi entro 3 giorni dall'entrata. In caso di cessazione definitiva del collocamento, la direzione è tenuta ad avvisare tempestivamente il Comune di domicilio.
 - si impegna a fornire i dati necessari al gruppo di lavoro nei tempi e nei modi richiesti.
5. Validità:

La presente convenzione entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2012 ; si rinnova automaticamente di anno in anno e può essere disdetta da ciascuna parte con sei mesi di preavviso.

Per il periodo che va dal 1. gennaio al 31 dicembre 2011 il Comune si impegna a versare il contributo giornaliero definito e calcolato dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Canton Ticino (DSS/UA) come da rapporto del 9 maggio 2011 noto alle parti. Se il Comune, per il periodo 1.gennaio - 31 dicembre 2011, ha pattuito una diversa regolamentazione per il contributo giornaliero con le CMO, sarà questa pattuizione ad essere vincolata.
6. Eventuali di divergenze nell'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte al Gruppo di lavoro costituito ai sensi della presente convenzione, il quale formulerà una proposta di accomodamento delle divergenze.

